

TRIBUNALE DI LOCRI

PROTOCOLLO

PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE PENALI

Con il presente "Protocollo per la disciplina delle udienze penali" le parti firmatarie si impegnano a favorire il miglioramento dell'attività giurisdizionale dinanzi al Tribunale di Locri, mediante l'adozione di regole condivise dai Magistrati e dagli Avvocati iscritti al Foro di Locri, nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) dare concretezza al precetto costituzionale del giusto processo;
- 2) assicurare la ragionevole durata di ogni processo;
- 3) garantire in ogni fase e momento il pieno e regolare esercizio del diritto di difesa;
- 4) rispettare la dignità e le esigenze di imputati, avvocati, magistrati, persone offese, testimoni e di ogni altra persona interessata nel processo;
- 5) osservare rigorosamente tutte le norme sostanziali e processuali.

FASE ISTRUTTORIA PREGIUDIZIALE

Istituzione ufficio U.R.P., con accesso informatico agli atti anche mediante posta elettronica certificata, regolamentazione attività segreteria del P.M. e del Gip per permettere l'acquisizione di copia degli atti alle parti interessate.

Fase giudiziale

Le parti danno atto che le vigenti tabelle del Tribunale di Locri prevedono ordinariamente:

- 2 udienze settimanali davanti alla Corte di Assise;
- 2 udienze collegiali mensili per i processi di competenza della Procura di Locri;
- 7 udienze collegiali mensili per i processi di competenza della D.D.A. della procura di Reggio Calabria;
- un numero variabile tra 1 e 3 udienze monocratiche mensili per ciascuno dei nove giudici togati di cui si compone l'organico della sezione;
- 6 udienze monocratiche mensili per ciascuno dei due giudici onorari;

Alle udienze predette si aggiungono quelle straordinarie fissate per la trattazione dei processi a carico di detenuti, nonché quelle imposte da necessità contingenti.

REGOLE DI SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE

1. Al fine di consentire uno svolgimento ordinato ed efficace di ogni udienza fissata dinanzi al Tribunale in composizione monocratica (togato o onorario), si ritiene ragionevole

- prevedere la trattazione di non più di n. 30 processi per reati da citazione diretta, ripartiti in fasce orarie a seconda della fase nella quale gli stessi si trovano (prima comparizione, istruttoria o decisoria).
2. Il Presidente (o il giudice nei procedimenti monocratici), forma almeno tre giorni prima dell'udienza il prospetto di trattazione dei procedimenti, indicando l'ordine di chiamata. Il prospetto è affisso alla porta della cancelleria del Giudice e comunicato alla Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, che provvederà alla pubblicazione sul sito web ufficiale.
 3. Tutte le udienze hanno inizio alle ore 9:30. Nelle sole udienze collegiali, su richiesta di una delle parti impegnate in orario pomeridiano, il Presidente dispone una pausa di durata non inferiore a 30 minuti.
 4. Le udienze, sia collegiali che monocratiche, hanno termine entro le ore 16:00, salva l'esigenza di completare l'istruttoria in corso, la discussione di una parte o la decisione del Giudice e fatte salve altre situazioni di obiettiva urgenza connesse allo stato detentivo degli imputati, all'imminente scadenza dei termini di custodia o al decorso del termine prescrizionale.
 5. Nei casi di procedimenti di criminalità organizzata l'udienza non potrà protrarsi oltre le ore 18:00, salvo le deroghe previste al punto che precede.
 6. I difensori, sia di fiducia che d'ufficio, assicurano la propria presenza alle udienze o designano un sostituto che abbia facoltà di concordare le date delle udienze di rinvio.
 7. Per evitare inutili rinvii, i difensori che ne siano a conoscenza, segnalano alla Cancelleria del Giudice al più presto, ed in ogni caso almeno quattro giorni prima dell'udienza, l'eventuale stato di custodia sopravvenuta dell'imputato, al fine di consentire l'emissione tempestiva dell'ordine di traduzione.
 8. Le udienze vengono fissate con indicazione preventiva della fascia oraria prevista e, qualora debbano essere tenute in aula diversa da quella corrente, con specificazione del luogo di celebrazione del processo. Il giorno dell'udienza viene comunque concordato tra le parti l'ordine di chiamata delle cause, secondo le esigenze contingenti, non sempre preventivabili.
 9. Nel corso delle udienze viene sempre data la precedenza ai procedimenti che devono essere rinviati per qualunque motivo (vizi di notifica, assenza testi, impedimenti delle parti o dei difensori, ecc.).
 10. Il Giudice s'impegna a valutare, quali motivi di rinvio dell'udienza o di trattazione a orario stabilito dei processi, lo stato di gravidanza e puerperio del difensore dell'imputato ovvero la condizione di genitore di prole di età inferiore ai tre anni, purché tempestivamente segnalati. Nello specifico il Giudice, nel fissare le udienze e disporre i rinvii, terrà conto dello stato di gravidanza della donna avvocato e del periodo corrispondente al congedo per maternità

previsto dalla legge, ed in particolare dal D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001 e successive modificazioni, a prescindere dalla eventuale sussistenza di patologie connesse.

Per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 del D. Lgs. 151/01 la causa di rinvio dovrà essere documentata con l'allegazione di certificazione medica da cui risulti una diagnosi ed una prognosi senza riferimento a patologie e gravi complicazioni, e senza che delle stesse venga data pubblica lettura, onde garantire la riservatezza dei dati sensibili.

11. Le primarie esigenze dei figli, in specie se riferite ai primi tre anni di vita, e la condizione di allattamento sono prese in considerazione dal Giudice quale motivo di trattazione del processo ad orario fisso o di rinvio dell'udienza, qualora riferite al genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente.

12. Il Giudice e gli Avvocati, compatibilmente con le esigenze dei rispettivi ruoli ed impegni professionali, nell'ordine di trattazione dei processi concederanno la precedenza a quelli in cui il difensore si trovi in stato di gravidanza o puerperio, ovvero abbia documentato l'impedimento come genitore avvocato che ne abbia la cura prevalente.

13. Nelle pubbliche udienze tutte le parti dovranno intervenire indossando la toga.

ISTANZE DI RINVIO DELLE UDIENZE

1. I difensori comunicano eventuale concomitante impegno professionale o altro legittimo impedimento che comporti il rinvio o il differimento dell'udienza, appena ne vengano a conoscenza e comunque senza ritardo, segnalandolo anche alle altre parti interessate al medesimo procedimento.

2. Si riterrà tempestiva la segnalazione per impedimento professionale avvenuta entro tre giorni antecedenti la data dell'udienza.

3. Le istanze di rinvio possono essere prese in considerazione solo se adeguatamente documentate.

4. Nei procedimenti penali con imputati sottoposti a custodia cautelare, il difensore, prima di chiedere il rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 304 c.p.p., informerà l'imputato delle conseguenze dell'eventuale accoglimento dell'istanza sotto il profilo della sospensione del termine di durata della misura relativo alla fase in cui si trova il procedimento.

5. In ogni caso gli avvocati impediti designeranno, ove possibile, un sostituto al solo fine di ricevere la notifica della data di rinvio, ovvero si impegnano ad informarsi presso la cancelleria della data di rinvio.

UDIENZE DI PRIMA COMPARIZIONE

1. Le udienze di prima comparizione, denominate "udienze di programma", sono fissate in prima

fascia oraria di trattazione e sono dedicate all'espletamento della verifica della costituzione delle parti, della trattazione delle questioni preliminari, della ammissione di riti alternativi ove consentita, del deposito delle prove documentali e dell'apertura del dibattimento e ammissione delle prove.

2. Nei soli procedimenti di competenza del giudice collegiale, sempre che la complessità del procedimento lo giustifichi, il Presidente determina il numero delle udienze necessarie a definire il procedimento in tempi ragionevoli, prevedendo un calendario che il Tribunale e le parti si impegnano ad osservare rigorosamente, con lealtà e spirito di collaborazione.

3. Per l'udienza di prima comparizione non sono citati testi, periti o consulenti, né vengono assunte altre prove.

4. Su accordo delle parti si procede solo all'esame della persona offesa - sia essa testimone o parte civile - che sia portatrice di handicap, in stato di gravidanza o di allattamento, ultra settantenne o provenga da altra Regione.

5. La trattazione dei procedimenti nei quali siano state illustrate questioni preliminari o di ammissione delle prove è rinviata ad altra data, quando la decisione delle questioni proposte si presenti complessa e comunque tale da ritardare la trattazione degli altri procedimenti fissati nella stessa udienza.

6. Nei processi con imputati detenuti l'udienza di rinvio per l'assunzione delle prove è, di regola, fissata entro un termine che consenta la notificazione della citazione dei testimoni.

7. In ciascuna udienza fissata dinanzi al Tribunale in composizione monocratica (togato o onorario), l'udienza di prima comparizione si tiene nella fascia oraria delle ore 9.30. L'ordine di chiamata, fatte salve eventuali esigenze indicate dalle parti, è il seguente:

I. processi che debbano essere differiti per irregolarità/nullità della notifica;

II. processi con detenuti;

III. processi da celebrare in via ordinaria con rinvio all'udienza istruttoria;

IV. processi per i quali siano presenti le parti private;

V. processi per i quali siano presenti testimoni che debbano essere licenziati;

VI. processi che vengono definiti con riti alternativi.

Sulle richieste di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. il Giudice decide immediatamente, salvo l'eventuale rinvio per la complessità del caso.

8. Nei giudizi abbreviati ammessi, il Giudice acquisisce il fascicolo del P.M. ed indica alle parti la data in cui potranno discutere, compatibilmente con il progresso carico di lavoro. Sull'accordo delle parti è possibile la decisione nel corso della medesima udienza.

UDIENZE DI TRATTAZIONE E DI DECISIONE

1. Nelle udienze successive alla prima, tutti i processi sono fissati in fasce orarie differenziate a seconda della natura dell'attività da svolgere (istruttoria e decisoria), al fine di consentire l'espletamento dell'attività programmata, di ridurre i tempi intermedi, di impedire oppure ridurre la moltiplicazione delle trasferte per parti offese, testimoni e imputati e di evitare loro inutili attese.
2. Ogni parte cura la citazione dei propri testi, con l'indicazione del giorno e dell'ora dell'udienza, del nome del Giudice o del Presidente del Collegio e la specificazione dell'aula in cui il processo deve essere celebrato.
3. Qualora un singolo processo debba esser rinviato, per impedimento del Giudice o altre insuperabili ragioni dipendenti dall'ufficio, il Giudice ne informa il prima possibile tutte le parti a mezzo della cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o telematica.
4. Ove, per inderogabili esigenze di ufficio, sia necessario rinviare l'intera udienza, la Cancelleria esporrà avviso e darà comunicazione alla segreteria del Consiglio dell'Ordine che provvederà ad avvisare tutti gli iscritti a mezzo PEC o pubblicazione sul sito web ufficiale.
5. Il difensore di fiducia comunicherà tempestivamente l'intervenuta rinuncia al mandato, al fine di consentire al Giudice l'individuazione e la nomina, in tempo utile, di un difensore d'ufficio onde evitare il rinvio o il differimento dell'udienza per l'espletamento del suddetto incombenza. In tal caso l'onere di comunicazione è limitato alla Cancelleria del Giudice.
6. I difensori iscritti alle liste dei difensori d'ufficio si impegnano a presenziare all'udienza per la quale sono stati incaricati o a garantire la presenza di un sostituto nominativamente indicato, salvo il caso di legittimo impedimento, che deve essere comunicato al momento della notifica telefonica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida.
7. Il Giudice segnala, altresì, al Consiglio dell'Ordine il nominativo del difensore d'ufficio nel caso di assenza ingiustificata all'udienza.
8. Il difensore di fiducia, eventualmente nominato successivamente alla nomina del difensore d'ufficio, è tenuto ad avvisare tempestivamente quest'ultimo.
9. Quando nel corso dell'udienza le parti segnalano l'assenza dei testimoni o quando, imprevedibilmente, la trattazione di un processo si protragga tanto da rendere necessario il differimento degli altri processi, il Giudice dispone con immediatezza i rinvii.
10. Nel corso dell'udienza il Giudice non conferisce con una parte escludendo le altre dal colloquio.
11. La Procura della Repubblica, su richiesta del Giudice, anche ad istanza della parte, si impegna, nei procedimenti di maggiore rilevanza e complessità, ad assicurare la partecipazione a tutte le udienze del dibattimento del medesimo Sostituto Procuratore o V.P.O. che ha partecipato alla prima udienza istruttoria. A tal fine il Giudice trasmette tempestivamente

l'estratto del verbale d'udienza nel quale è segnalata la suddetta esigenza alla segreteria del Procuratore della Repubblica.

12. Qualora sia possibile, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio e con lo stato di copertura dell'organico, il Procuratore della Repubblica si impegna a garantire la partecipazione alle udienze di un magistrato togato nei procedimenti di maggiore complessità, anche su segnalazione delle parti civili o della difesa degli imputati.

13. Prima della discussione le parti segnalano al Giudice la prevedibile durata dei rispettivi interventi.

14. Il Giudice indica alle parti l'orario prevedibile di lettura di tutte le decisioni che preferibilmente dovranno essere assunte al termine della camera di consiglio.

15. Il Giudice, ove possibile, pronuncia sentenza con motivazione contestuale quando la camera di consiglio segue immediatamente la discussione delle parti, sempre che la redazione dei motivi non comporti ritardo nella trattazione dei procedimenti successivi.

16. Quando la camera di consiglio si tiene al termine di un'udienza di rinvio per repliche, il giudice evita la redazione contestuale dei motivi, al fine di non comprimere ingiustificatamente i tempi utili per la predisposizione dell'impugnazione. E' sempre fatta salva la possibilità di redigere motivazioni contestuali quando sia prossima la scadenza dei termini di custodia cautelare.

17. In caso di motivazione contestuale, la sentenza sarà messa a disposizione delle parti il giorno stesso della pronuncia o, al più tardi, il giorno successivo anche con copia in forma digitale o telematica.

18. In caso di rinnovazione istruttoria per mutamento del Giudice, qualora non venga prestato il consenso al recupero dell'attività dibattimentale già compiuta, la parte che ha richiesto la rinnovazione della prova si impegna a svolgere attività di approfondimento istruttorio o a sollecitare all'esaminato eventuali chiarimenti, non limitandosi a chiedere al teste la conferma delle precedenti dichiarazioni e non esaminandolo in modo apparente, a chiari fini dilatori. .

Le regole di svolgimento delle udienze di cui al presente protocollo verranno applicate anche alle udienze penali che si svolgono davanti al Giudice di Pace.

UDIENZA PRELIMINARE E UDIENZA DI CONVALIDA: REGOLE SPECIFICHE

1. Nel caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato venga avanzata nel corso dell'udienza stessa, la discussione potrà essere differita ad un orario successivo al fine di non intralciare l'ordinario e regolare svolgimento dell'udienza.

2. Per le richieste di applicazione della pena ex artt. 444 e segg. c.p.p., le parti di regola si

accorderanno, ove possibile, prima dell'apertura dell'udienza.

3. L'ufficio del G.U.P. trasmette il fascicolo del dibattimento alla Cancelleria della sezione dibattimentale e il fascicolo del Pubblico Ministero alla Segreteria del Sostituto Procuratore, almeno dieci giorni prima dell'udienza di comparizione, anche nel caso in cui, prima di detto termine, non siano pervenute tutte le relate delle notifiche alle parti del decreto che dispone il giudizio.

In tale ultimo caso, appena possibile e, comunque, prima dell'udienza dibattimentale, sarà inoltrato alla Cancelleria della sezione dibattimentale il fascicolo contenente le notifiche già eseguite.

4. Nella formazione del fascicolo per il dibattimento il G.U.P. cura la costituzione di un apposito fascicolo, da inserire nel fascicolo del Pubblico Ministero, contenente le notificazioni eseguite per l'udienza preliminare.

5. Il G.U.P. segnala nel fascicolo del dibattimento la necessità della nomina dell'interprete e inserisce nel decreto che dispone il giudizio la seguente formula relativa alla citazione della persona offesa: *la persona offesa ha il diritto ma non l'obbligo di intervenire nel processo, è pertanto citata a comparire alla sopra indicata udienza al solo scopo di consentirle, ove ritenga opportuno e previa nomina di un difensore, di costituirsi parte civile al fine di chiedere la restituzione ed il risarcimento del danno. Potrà essere nuovamente citata come testimone per altra successiva udienza alla quale, invece, avrà l'obbligo di comparire*". Un identico avviso è contenuto nel decreto di citazione diretta emesso dalla Procura della Repubblica.

6. I difensori iscritti alle liste dei difensori d'ufficio si impegnano a presenziare all'udienza di convalida per la quale sono stati incaricati dell'assistenza del detenuto o a garantire la presenza di un sostituto nominativamente indicato, salvo il caso di legittimo impedimento, che deve essere comunicato al momento della notifica telefonica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida.

7. Il G.I.P. segnala, altresì, al Consiglio dell'Ordine il nominativo del difensore d'ufficio nel caso di assenza ingiustificata all'udienza.

8. Il difensore di fiducia, eventualmente nominato successivamente alla nomina del difensore d'ufficio, è tenuto ad avvisare tempestivamente quest'ultimo.

GIUDIZIO DIRETTISSIMO: REGOLE SPECIFICHE

1. Il giudizio direttissimo è caratterizzato dalla necessità che ogni arrestato possa essere sottoposto, nel più breve tempo possibile e in ossequio ai termini perentori previsti, al controllo

del Giudice, con la conseguenza che sia le esigenze di razionalizzazione organizzativa che gli interessi dei singoli soggetti coinvolti debbano comunque adattarsi alla principale necessità di rapidità del rito scelto dal Pubblico Ministero.

2. In attesa della realizzazione di apposite camere di sicurezza adiacenti alle aule, gli arrestati dovranno essere portati all'interno di ogni aula rispettando il criterio di priorità della trattazione della causa.

3. Il pubblico deve rimanere all'esterno dell'aula, potendo intervenire solo per necessità valutate dal Giudice (colloqui urgenti o consenso per misure cautelari quali gli arresti domiciliari).

4. Il Giudice procede alla convalida con la presenza del solo difensore o del sostituto designato, nonché del P.M.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

I. Il Giudice procedente dovrà evadere la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato presentata dall'indagato e/o imputato personalmente ovvero dal difensore entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito dell'istanza medesima, al fine di consentire alla parte di verificare la sussistenza del diritto ed eventualmente di rimediare tempestivamente alle eventuali incompletezze della domanda.

2. La Cancelleria comunicherà prontamente l'esito delle istanze presentate al difensore domiciliatario all' indirizzo di posta elettronica certificata.

3. La liquidazione degli onorari sarà effettuata dal Giudice, dopo le necessarie verifiche da parte della competente Agenzia delle Entrate nei termini disciplinati dal protocollo firmato in data 28 dicembre 2017 con la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando i parametri vigenti al momento della presentazione dell'istanza stessa.

4. Nei casi di celebrazione dell'udienza preliminare, la liquidazione avverrà, ove possibile alla luce di quanto previsto al precedente punto 3, in concomitanza con l'emissione del decreto che dispone il giudizio ex art. 429 c.p.p. ovvero entro il termine di deposito della sentenza ex art. 425 c.p.p..

5. Nei procedimenti per direttissima la liquidazione degli onorari dell'attività defensionale svolta nell'udienza di convalida verrà effettuata, ove possibile alla luce di quanto previsto al precedente punto 3, contestualmente alla definizione del procedimento (avvenuta anche con riti alternativi), salvo il caso in cui lo stesso venga archiviato. Si procederà analogamente anche per quanto riguarda la liquidazione degli onorari per l'attività svolta all'udienza di convalida dinnanzi al G.I.P.

6. Conformemente alla novella legislativa di cui all' art. 83 comma 3 bis Testo Unico Spese

di Giustizia il Giudice procederà alla liquidazione dei compensi, ove possibile alla luce di quanto previsto al precedente punto 3, contestualmente all'esito del procedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta. A fronte di ciò, i difensori si impegnano a depositare la richiesta di liquidazione non oltre l'udienza di discussione.

7. Tuttavia - rilevato lo spirito meramente acceleratorio della nuova disposizione - la presentazione di un'istanza di liquidazione oltre i termini indicati al punto precedente non comporta alcuna decadenza per il difensore.

8. Si richiama, per quanto non previsto dai punti che precedono, il protocollo siglato in data 28 dicembre 2017 con la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

DISPOSIZIONI FINALI

Per la verifica della funzionalità del presente protocollo è istituito un Osservatorio permanente presso il Tribunale composto da:

Presidente del Tribunale o suo delegato;

Presidente Consiglio Ordine degli Avvocati o suo delegato;

Procuratore della Repubblica o suo delegato;

Presidente della Corte di Assise o suo delegato;

Presidente della Sezione Penale del Tribunale o suo delegato;

Coordinatore Ufficio G.I.P. o suo delegato;

Presidente Camera Penale Locri.

L'Osservatorio ha lo scopo di vigilare sull'applicazione del presente protocollo, segnalando eventuali violazioni, nonché di studiare e redigere altre proposte migliorative.

Le parti concordano che con specifico protocollo verrà costituito un apposito Osservatorio Scientifico la cui composizione, modalità e finalità verranno definite in sede di formazione del protocollo stesso.

In Locri, 9 gennaio 2018

Il Presidente del Tribunale, dott. Rodolfo Palermo



Il Procuratore della Repubblica, dott. Luigi D'Alessio



Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Locri, avv. Gabriella

Mollica Luly

